



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 30/12/2024

OGGETTO: BILANCIO 2025/27 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICABILE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025 (L.R. 10/2023)

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **14:00**, nella SEDE COMUNALE ed IN VIA TELEMATICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadir Junod il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Daniele Giuseppe Restano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	JUNOD NADIR	P		6	DENARIER GIORGIO	P	
2	JACQUEMOD DENISE	P		7	JACQUEMOD GIADA	P	
3	BOCCIA LUCA		AG	8	JACQUEMOD THIERRY	P	
4	BORINATO PATRICK	P		9	MALARA EUGENIA NUCCIA	P	
5	CLUSAZ MYRIAM	P		10	ORSI WANNER	P	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: BILANCIO 2025/27 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICABILE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025 (L.R. 10/2023)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 26/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e di altri organismi in modalità telematica";

DATO ATTO che partecipano all'Assemblea collegati dalla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta l'Assessora Malara ed i Consiglieri Clusaz, Jacquemod Giada, Jacquemod Thierry, Orsi;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio 2021 con la quale, ai sensi della l.r. 6/2014 e l.r. 15/2020, è stata confermata la convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati ed è stato individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione associata;
- il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)" aggiornato con il D.LGS n. 126/2014;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di bilancio:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 febbraio 2024 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.);
- deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/02/2024 e s.m.i. concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato *"a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei*



beni culturali ed ambientali

locali e dei relativi servizi pubblici

locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2024, ed in particolare:

- c.1) l'articolo 1, comma 1, *“allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la presente legge disciplina (...) l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;*
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia *“applicata da tutti i Comuni della Regione, a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico (esclusi attendamenti e campeggi mobili), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno”;*
- c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, *“con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (...) entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;*
- c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che *“i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:*
 - *interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;*
 - *investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;*
 - *progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;*
 - *progetti di mobilità turistica interna;*
 - *interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici”;*

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta ha approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 10/2023 in data 9 ottobre 2023 la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2024 - l'Allegato A recante DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2023, N. 10 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO), PER I COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA è stato sostituito dalla DGR n. 1534 in data 25.11.2024, applicabile dalla data stessa (in corso di pubblicazione sul B.U.R.);

RILEVATO che le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1534/24 sono:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. *Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:*

- a) *euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;*
- b) *euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;*
- c) *euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;*
- d) *euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;*



- e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
- a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
- b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
- b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
- b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
- b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
- c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
- d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
- d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
- d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
- d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
- e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
- e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.



3. *Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.*

Per gli alloggi ad uso turistico

1. *Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:*
- a. *euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, **Avise**, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Lignan), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;*
 - b. *euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Lignan in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;*
 - c. *euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;*
 - d. *euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche;*

DATO ATTO che:

- il Comune di Avise è inserito nell'elenco di cui alla lettera a) del suddetto articolo 4 della deliberazione n. 1534/2024 relativo agli alloggi ad uso turistico;
- i Comuni stabiliscono entro il 31 dicembre (art. 4 c. 3), la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno (art. 4 c. 1), con effetto dal 1° maggio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione, la misura dell'imposta si intende prorogata;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO l'art. 5 dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2024, che specifica che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, dal 2020 i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze tramite Portale del federalismo fiscale, ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs



n. 360 del 1998. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011];

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI STABILIRE la misura dell'imposta di soggiorno ex art. 4 LR n. 10/23, da applicare **a decorrere dal 1° gennaio 2025** nella misura minima prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2024:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	
1 stella – 2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN	€ 1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE	
Attività con prezzo medio fino a euro 20,00	€ 0,50
Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	€ 1,00
Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	€ 1,50
Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00	€ 2,00
Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00	€ 2,50
Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00	€ 3,00
Attività con prezzo medio oltre euro 200,00	€ 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE	€ 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI	€ 0,50



DI DARE ATTO che, in sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 1 DGR 1534/24 **entro il 31 gennaio 2025**. Dal 2025, la dichiarazione ed il versamento dell'imposta sono effettuati:

- a) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
- b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno;

DI STABILIRE che mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 10/2023;

DI DARE ATTO che i Comuni sono tenuti a trasmettere al CELVA, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione illustrativa dell'utilizzo del gettito dell'imposta dell'anno precedente, affinché lo stesso possa darne un'informazione complessiva a livello regionale, con dati in forma aggregata (art. 7 DGR 1534/24);

DI ABROGARE il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2017;

DI TRASMETTERE il presente atto al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche entro 10 giorni dall'adozione (art. 8 DGR n. 1534/24);

DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-quater del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI AVISE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'AVISE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nadir Junod

Il Segretario Comunale
Daniele Giuseppe Restano

(atto sottoscritto digitalmente)